

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE

“QUALITÀ, INNOVAZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE NEI SISTEMI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO IN LOMBARDIA”

PREMESSA

Il contesto di sviluppo economico, produttivo e tecnologico negli ultimi anni è fortemente mutato. Secondo l'ultimo rapporto annuale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), Global Employment Trends for Youth 2013, il tasso di disoccupazione giovanile continuerà incessantemente a crescere nei prossimi anni. Nel 2018 raggiungerà il 12,8%.

Regione Lombardia ha ritenuto e ritiene che la principale linea d'intervento nel contrasto alla disoccupazione giovanile debba essere una forte alleanza scuola-mondo del lavoro, ciò è possibile attraverso lo sviluppo di un sistema educativo che permetta un'integrazione dell'apprendimento in aula con quello in azienda, in una logica programmatica curricolare condivisa.

Del resto, ciò che non possiamo rassegnarci ad accettare sono tre fatti: a) l'incontro sempre più tardo delle nuove generazioni con l'esperienza creativa e formativa del lavoro; l'esistenza in altri termini di una scuola che sterilizza per troppi anni l'incontro vivo con le dinamiche del lavoro e delle reti sociali e culturali che lo rendono possibile; b) un tasso di disoccupazione giovanile che continuerà purtroppo a crescere anche nei prossimi anni anche a causa del disallineamento tra le competenze fornite dal sistema di istruzione e formazione dei giovani e la dinamica delle competenze realmente necessarie per rilanciare oggi l'impresa e il lavoro come bene sociale e culturale innovativo in una società globalizzata e tecnologicamente avanzata; c) la mancata valorizzazione del sinergico contributo delle generazioni adulte e di quelle anziane nell'accompagnamento critico dei giovani verso la maturità umana e professionale.

È per questi motivi che Regione Lombardia ha ritenuto e ritiene che la principale linea d'intervento a sostegno della qualità della futura formazione delle giovani generazioni debba scaturire da una forte alleanza sistemica tra scuola e mondo del lavoro, tra istruzione e formazione professionale, tra cultura generale e competenze specialistiche. Un nuovo tipo di cultura che si deve fare orientamento personale e progetto di vita individuale e sociale, infatti, non può che nascere dall'alternanza continua tra queste distinte, ma mai separate dimensioni.

Per questo proponiamo come fulcro della proposta di legge l'attivazione del sistema duale, nel quale formazione e lavoro si raccordano organicamente: un'integrazione di apprendimenti in aula ed in azienda, tra teoria e pratica, soprattutto attraverso l'apprendistato dove adulti esperti incontrano giovani neofiti e consegnano loro in maniera critica e culturalmente riflessa l'esperienza che hanno maturato, costituisce la via per combinare al meglio pieno sviluppo della persona umana di ciascuno e occupabilità, maturazione di competenze sociali, etiche e civili e di competenze professionali e imprenditoriali, progetti di vita personali dotati di senso e progetti di sviluppo sociale.

La disoccupazione, soprattutto quella giovanile, del resto, continua a crescere anche a causa dell'elevato mismatch tra le competenze acquisite dai giovani nel sistema di istruzione e formazione

e quelle richieste dal mercato del lavoro. Una condizione che danneggia i singoli progetti di vita personale e professionale dei giovani, ma non meno l'apparato produttivo e l'intera società.

Il sistema duale lombardo proposto, anche per la forte valorizzazione dei percorsi formativi in apprendistato che lo intende caratterizzare, è stato specificamente pensato come un antidoto strutturale a questo fenomeno. E come l'occasione per rilanciare, anche alla luce del contributo oggi portato dalle nuove tecnologie, quel concetto di cultura unitaria tra teoria e pratica, studio e lavoro, astratto e concreto, generale e specifico, formazione umana e formazione professionale, progetti di vita personali e progetti sociali comuni che la tradizione dei grandi lombardi citati all'inizio ci ha lasciato in eredità e ci ha affidato il compito di riassumere in maniera creativa.

È per questo che intendiamo offrire ai giovani e ai lavoratori lombardi un sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale e di formazione terziaria moderno basato su questa innovativa concezione unitaria della cultura, finalizzato ad aumentare i livelli di consapevolezza critica di ciascuno e, insieme, ad assicurare i livelli più elevati possibile di sviluppo economico, sociale e civile.

Cultura che aiuta a generare nuovi mestieri, a valorizzare, rinnovandoli ai tempi, quelli tradizionali che oggi scompaiono per mancata manutenzione e formazione, a promuovere competenze distintive, immediatamente spendibili per il sostegno dell'innovazione, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Un ulteriore elemento di innovazione presente nella legge è la promozione di misure a sostegno dell'innovazione del mercato del lavoro, per la diffusione di forme flessibili in ordine a tempi, spazi e strumenti di lavoro (smartworking), nonché per la promozione di servizi di welfare aziendale, capaci di coniugare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori.

In questo senso, si riportano a livello legislativo l'evoluzione delle politiche del lavoro realizzate negli ultimi anni in Regione Lombardia, secondo quel modello unitario, sempre aperto, orientato al risultato, basato sulla rete aperta di soggetti pubblici e privati accreditati al lavoro che ci ha portato a risultati comparativamente tra i migliori a livello nazionale.

La presente legge, del resto, persegue l'obiettivo di introdurre elementi di innovazione nelle politiche in materia di istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia, anche in considerazione delle strategie individuate a livello europeo.

L'intervento normativo si pone in ottica di innovazione, sulla base del mantenimento degli interventi realizzati da Regione Lombardia.

Il provvedimento si compone di **4** articoli.

L'art. 1 (Innovazione nel sistema educativo di istruzione e formazione) è dedicato all'innovazione di quelle disposizioni della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) attraverso la modifica e l'integrazione di puntuali articoli:

- **l'art. 2** viene integrato prevedendo tra le finalità della legge l'integrazione tra formazione e lavoro, tra scuola lavoro e l'apprendistato ai fini dell'occupabilità delle persone e della competitività del sistema economico regionale, valorizzando altresì il partenariato territoriale e la costituzione di reti tra sistema educativo e sistema economico
- **all'art. 8** viene meglio chiarita la modalità di attuazione degli interventi a favore della libertà di scelta nel sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale: il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona. L'atto di Giunta regionale stabilirà le risorse finanziarie da destinare alla fruizione dei percorsi del sistema di IFP.
- Viene **inserito l'art. 8-bis** che riconosce il valore del merito degli studenti, sostenendone l'acquisto di materiale didattico e tecnologico e la partecipazione ad esperienze di apprendimento anche all'estero nonché promuove e sostiene progetti di mobilità internazionale destinati agli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione.
- **l'articolo 16** è completamente **riformulato** ed innovato per mettere a sistema il riconoscimento delle reti territoriali tra soggetti del sistema educativo e del sistema economico, ivi compresi i poli tecnico professionali, al fine di attuare una razionalizzazione dei servizi esistenti sul territorio, mettendo in stretta collaborazione sistema educativo e sistema economico, garantendo l'integrazione le politiche di istruzione, formazione e lavoro, per diffondere la cultura tecnico scientifica, migliorare la qualità dell'orientamento scolastico e professionale, per il pieno sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente.
- **l'articolo 19** è **riformulato** per essere reso coerente con gli accordi adottati a livello nazionale: E' descritta l'offerta territoriale dell'orientamento permanente, costituita dai servizi delle istituzioni di istruzione e di formazione, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti e dei soggetti pubblici e privati anche accreditati, quale attività strutturale dell'offerta formativa e quale azione di accompagnamento allo sviluppo delle qualità di scelta della persona nel percorso di inserimento professionale, sulla base delle indicazioni regionali ed in raccordo con gli enti di area vasta, la Città metropolitana e i Comuni capoluogo nell'ambito dell'apposito Comitato interistituzionale. Tale intervento trova il suo fondamento nell'esigenza di promuovere l'integrazione e la messa in rete di tutti i servizi rivolti al cittadino realizzati dai diversi soggetti istituzionali del territorio ed afferenti alla filiera di istruzione, formazione, lavoro e certificazione delle competenze, in coerenza con il sistema nazionale.
- La novità della previsione in legge del sistema duale lombardo suggerisce l'introduzione di un capo dedicato, **Capo II-bis Il Sistema duale**, in cui **l'art. 23-bis** è dedicato alla definizione del sistema duale lombardo per i percorsi di istruzione e formazione professionale che si caratterizza per un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e mondo del lavoro, quale strumento indispensabile per assicurare l'occupabilità dei giovani e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica; **l'art.23-ter** si attesta sulle forme più note e rafforzate di alternanza tra formazione in aula e formazione in assetto lavorativo ed in particolare sul contratto di apprendistato per il conseguimento delle qualifiche e del diploma professionale da parte degli studenti del sistema di istruzione e formazione professionale per assicurare l'acquisizione d parte degli studenti di competenze generali e tecnico-professionali, spendibili nel mercato del lavoro e per il pieno sviluppo della persona, anche in

collaborazione con le imprese. **L'art. 23-quater** conferma la scelta del legislatore di orientare l'offerta formativa del sistema regionale di IFP all'utilizzo del contratto di apprendistato, cui la Regione destina anche risorse finanziarie sulla base di parametri fissati anche da atti di Giunta. A tal fine, è previsto che alle istituzioni formative accreditate sia assegnata una quota non inferiore al 5% delle risorse complessive delle doti assegnate è riservato per la realizzazione dei percorsi ordinamentali di qualifica e diploma professionale.

- Nuovo è anche **l'art. 27-bis**, dedicato al sistema di rating, quale strumento di miglioramento continuo e di orientamento verso standard di qualità elevati nell'erogazione degli interventi a favore della persona. I risultati del rating nei suoi diversi indicatori di efficacia, di efficienza e di qualità consentono una coerente valutazione dei soggetti accreditati che erogano servizi nelle politiche regionali. Al sistema di rating partecipano anche le Istituzioni scolastiche che erogano i percorsi di Istruzione e formazione professionale nel rispetto della regolamentazione nazionale.
- Alcune **modifiche** apportate **all'art. 28** hanno un valore sostanziale in quanto per la prima volta il legislatore regionale introduce il principio che 'i costi unitari rappresentano il criterio di riferimento per l'individuazione del valore del sistema dote '
- Innovativi sono anche i contenuti **dell'art. 29-bis** (Scuola digitale lombarda) che promuove azioni volte all'utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica nelle istituzioni scolastiche e formative, per la modernizzazione degli ambienti e degli strumenti dell'apprendimento e per la valutazione dei risultati formativi, anche attraverso il sostegno per l'aggiornamento professionale degli insegnanti e formatori e l'adozione di dispositivi integrabili ed interoperabili da destinare all'attività didattica.
- **L'art. 29-ter** (Azioni per l'apprendimento permanente) prevede la possibilità di sostenere specifiche azioni di formazione per l'apprendimento permanente, caratterizzate da elementi di specificità, specializzazione ed eccellenza, in ambito educativo e formativo per la valorizzazione del capitale umano nelle sue diverse espressioni e potenzialità.

L'art. 2 (Innovazione nel mercato del lavoro) è dedicato all'innovazione della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) attraverso la modifica e l'integrazione di puntuali articoli:

all'articolo 1 è inserito il comma 4-bis che sottolinea come l'innovazione e l'internazionalizzazione siano tratti identitari e leve strategiche delle politiche dell'istruzione, formazione e lavoro, nonché strumenti per innalzare i livelli di occupazione qualificata, produttività e coesione sociale nel mercato del lavoro.

all'articolo 3 viene aggiunto il comma 2-bis con cui il legislatore inserisce come primaria modalità di attuazione degli interventi destinati all'occupazione il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona secondo quanto stabilito al successivo capo VI-bis

Con il **CAPO VI-bis dedicato alle Azioni di politiche attive ed innovative nel mercato del lavoro** viene disciplinato il sistema dote (**art. 17-bis**), quale strumento prioritario per le politiche attive. In particolare sono esplicitate le peculiarità distintive della dote come strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, spendibile per la fruizione di servizi di formazione professionale e di accompagnamento al lavoro, secondo il profilo

personale di occupabilità. Il rinvio a provvedimento di Giunta regionale è necessario per l'individuazione di standard di erogazione dei servizi con riferimento ai costi, alla qualità del processo erogato ed ai risultati attesi, alle condizioni di erogazione ed alle regole di ripetizione nel tempo, nonché per definire il sistema di monitoraggio e di controllo degli operatori accreditati, fondato sul sistema di rating.

L'**art.17-ter** sottolinea l'importanza della rete territoriale e di partenariato tra soggetti accreditati e soggetti istituzionali del territorio per integrare servizi ed azioni a favore dell'inserimento o re-inserimento lavorativo; con atto di Giunta regionale verranno definite modalità e criteri per il finanziamento di tali reti, anche individuando modalità di cofinanziamento da parte di diversi attori pubblici e privati del mercato del lavoro.

L'**art 17-quater** conferma la scelta innovativa di sostenere esperienze transnazionali di tirocinio o di lavoro e promuovere progetti ed azioni di internazionalizzazione dedicate ai giovani ed ai lavoratori interessati allo sviluppo di competenze in sedi internazionali.

L'**art. 17-quinquies** è finalizzato a definire una modalità di individuazione di misure a sostegno dell'innovazione del mercato del lavoro per lo smartworking, ossia per la diffusione di forme flessibili in ordine a tempi, spazi e strumenti di lavoro nonché per la promozione di servizi di welfare aziendale. La Giunta regionale, a seguito del provvedimento che definisce criteri e risorse specificamente destinate, si concentrerà prioritariamente sulla diffusione di buone prassi, sul sostegno alla formazione e sulla promozione di benefit destinati ai lavoratori, per i quali le norme nazionali prevedono già la defiscalizzazione, per fruire ad es. di servizi di trasporto, formazione o altri servizi cofinanziati da Regione Lombardia .

L'**art. 3** è dedicato alle **abrogazioni** delle disposizioni della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 , ed in particolare degli artt. 13, 21 e 28-bis.

L'**art.4** è dedicato alla norma finanziaria